

GR_GERICHTE R 2006 72 vom 21. November 2006

GR Gerichte, 2006-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_R_2006_72

FR: GR_GERICHTE R 2006 72 du 21 novembre 2006

IT: GR_GERICHTE R 2006 72 del 21 novembre 2006

Erwägungen

E. 1

E' controversa la legittimità della multa inflitta alla ricorrente e sussidiariamente l'ammontare della stessa. Dal 1. gennaio 2007 è in vigore la nuova legge sulla giustizia amministrativa (LGA). Giusta le disposizioni transitorie della LGA, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine dinanzi alla rispettiva istanza secondo il diritto precedente. Conseguentemente alla presente vertenza vengono ancora applicate le disposizioni della legge sul tribunale amministrativo (LTA).

E. 2

a) Il 1. novembre 2005 sono entrate in vigore la legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) e la relativa ordinanza di applicazione (OPTC). In termini di diritto transitorio, le disposizioni direttamente applicabili della nuova legge hanno la precedenza su prescrizioni comunali divergenti (art. 107 cpv. 2 LPTC). Sono considerati direttamente applicabili il diritto edilizio formale di cui agli art. 85 – 96 LPTC, che include, accanto alla procedura di licenza edilizia, anche le conseguenze previste per l'inosservanza delle prescrizioni edilizie. Giusta l'art. 86 cpv. 1 LPTC edifici e impianti possono essere costruiti, modificati, demoliti o destinati ad altro scopo solo con una licenza scritta dell'autorità edilizia comunale (cpv. 1). Il Governo ha dal canto suo fatto uso della possibilità di stabilire eccezioni al principio dell'obbligatorietà della licenza edilizia (art. 86 cpv. 2 LPTC) elencando all'art. 40 OPTC quali interventi potessero essere portati a termine senza una licenza di fabbrica. Giusta il diritto cantonale, ai comuni resta comunque impregiudicata la facoltà di sottoporre all'obbligo di notifica progetti di costruzione altrimenti non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia (art. 86 cpv.).

E. 3

a) Ai sensi dell'art. 93 LPTC, per l'osservanza delle prescrizioni legali, la conformità degli edifici ed impianti realizzati con i piani autorizzati e le modine, nonché per il rispetto delle disposizioni accessorie sono competenti i committenti, i proprietari, altre persone autorizzate e le persone incaricate della progettazione e dell'esecuzione di progetti di costruzione. Il disposto conferma la prassi (DTF 91 I 302 cons. 3b) stando alla quale è da considerare perturbatore non soltanto chi ha cagionato il perturbamento o il pericolo, bensì anche chi può disporre delle persone o cose che hanno dato luogo alla situazione lesiva. Tale nozione corrisponde in larga misura alla distinzione oggi generalmente riconosciuta in dottrina tra perturbatore per comportamento e perturbatore per situazione. Perturbatore per comportamento è chi cagiona mediante il comportamento proprio o di terzi di cui è responsabile (figli minori, ausiliari di un imprenditore ecc.) un pericolo o un perturbamento contrario alle disposizioni di polizia. Perturbatore per situazione è invece colui che ha la

responsabilità di eliminare i pericoli o i

perturbamenti conseguenti ad una situazione contraria alle disposizioni di polizia, nella quale si trova una cosa determinata. La responsabilità per situazione incombe a chi, quale proprietaria o detentrica di un potere di fatto, ha la disponibilità della cosa da cui è scaturito il perturbamento (DTF 101 Ib 414 cons. 5 e riferimenti). L'art. 95 cpv. 2 prima frase LPTC stabilisce che è punibile l'infrazione intenzionale o dovuta a negligenza, commessa dalle persone competenti di sensi dell'art. 93 LPTC. b) Nell'evenienza, l'istante non si considera responsabile dell'accaduto, giacché non si sarebbe personalmente occupata dei lavori alla casa, ma avrebbe incaricato di tutto il proprio architetto, coadiuvato dalla figlia con il rispettivo marito. Il fatto che l'istante non abbia direttamente ordinato l'inizio dei lavori è ai fini del giudizio ininfluenza. La ricorrente è giuridicamente l'unica proprietaria dell'omonima villa e in tale qualità detiene il pieno potere decisionale sulle sorti dell'immobile. In questa qualità essa è pure stata sentita dall'autorità edilizia comunale in data 20 marzo 2006 ed è alla proprietaria che è stato intimato il fermo dei lavori del 5 maggio 2006. Dal 20 marzo 2006 essa era quindi già indubbiamente a conoscenza dell'infrazione che veniva perpetrata. A propria discolpa, la ricorrente non pretende neppure di aver dato delle chiare direttive ai perturbatori per comportamento o che questi non si siano attenuti agli ordini loro impartiti. Essa adduce semplicemente di aver rimesso l'intera pratica in altre mani e di essersi fidata delle assicurazioni che l'architetto le avrebbe fatto al proposito. L'argomentazione, oltre a non escludere una responsabilità per negligenza, non può evidentemente più trovare validità a partire dal momento in cui la proprietaria era stata resa attenta dall'autorità edilizia dell'inizio dei lavori senza la necessaria licenza edilizia. Al più tardi a partire da tale momento spettava alla ricorrente sincerarsi della situazione e chiedere al progettista di volersi attenere alle direttive dell'autorità comunale. Conseguentemente, la committente e proprietaria è responsabile della violazione alle disposizioni della LPTC che le vengono accolte.

E. 4

a) A norma dell'art. 95 cpv. 1 LPTC chi viola la presente legge oppure decreti o decisioni del Cantone basati su di essa, viene punito con una multa da 200 a

40'000 franchi. Scopo della multa è quello di scoraggiare la contravventrice dal compiere ulteriori infrazioni, rispettivamente di favorire l'osservanza della legge. Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autrice. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autrice aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Quando deve verificare l'importo di una multa il Tribunale amministrativo dispone di pieno potere cognitivo, trattandosi di un procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (DTF 115 Ia 409 cons. 3b, PTA 1989 no. 31, STA R 03 89 e RDAT II-1995 no. 19) b) Nell'evenienza, la ricorrente è stata punita con una multa di fr. 10'000.--. Con ciò è stata ritenuta nei confronti della colpita indubbiamente una colpa grave. La valutazione operata non regge alle censure di ricorso. E' incontestato che la violazione accollata all'istante sia unicamente di carattere formale e non materiale. Anche se successivamente all'emanazione della decisione di multa, tutti gli interventi sono stati autorizzati. La committente non ha pertanto ommesso di richiedere una licenza o costruito qualcosa a cui non avesse diritto, ma ha iniziati i lavori senza aspettare il rilascio della

necessaria licenza edilizia. Trattandosi pertanto solo di una violazione formale, l'entità della multa non trova in questo contesto una sufficiente giustificazione. Per questo motivo si impone una riduzione della sanzione che vada oltre la metà della stessa. c) Se per quanto riguarda i lavori eseguiti non è possibile concludere ad una situazione grave, ne va diversamente per quanto riguarda la colpa dell'interessata. Non è infatti tollerabile che i lavori vengano iniziati ancora durante l'esposizione pubblica del progetto e continuati anche dopo il tempestivo intervento dell'autorità e dopo un espresso fermo dei lavori. Già dopo lo scritto del 20 marzo 2006, doveva per l'istante palesarsi la gravità della situazione. Che un'ingiunzione dell'autorità possa essere messa in discussione e ignorata sulla base di semplici asserzioni fatte dal progettista non è in ogni caso scusabile. Permettendo la continuazione dei lavori, l'istante

ha dimostrato di infischiarne delle leggi e degli ordini impartiti da chi è chiamato a farle rispettare. Tale comportamento va considerato gravemente lesivo delle disposizioni formali dell'ordinamento edilizio.

E. 5

a) Nel proprio ricorso, l'istante chiede un'ulteriore riduzione della sanzione pecuniaria in considerazione della sua reale situazione di reddito, che non sarebbe conforme ai dati ritenuti dall'autorità fiscale. Come il Tribunale amministrativo ha ritenuto in STA R 05 99, una comprovata modifica della situazione di reddito o di sostanza della persona colpita può giustificare la correzione di una multa. Infatti, per procedere ad una corretta commisurazione della pena, il Giudice deve vagliare la situazione anche tenendo conto delle condizioni personali dell'interessata. Qualora a titolo di pena sia prevista una sanzione pecuniaria, il Giudice fissa l'importo della stessa in modo che la perdita finanziaria che la persona subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpa, garantendo in tal modo la parità di trattamento tra amministrati, nella misura in cui vengono puniti in modo economicamente più sostanzioso persone facoltose e in modo meno incisivo persone con un reddito meno importante (DTF 101 IV 16). b) Il 19 maggio 2006, l'autorità comunale invitava la ricorrente a voler esporre la propria situazione finanziaria onde poter determinare l'importo della multa. La ricorrente non dava seguito alla richiesta pur essendo stata resa attenta che in caso di inottemperanza l'autorità avrebbe fondato il proprio giudizio sui dati fiscali dell'ultima tassazione. Giusta quest'ultimi, la ricorrente disponeva nel 2004 di un reddito di fr. 89'500.-- e di una sostanza di fr. 1'904'000.--. Per questo Giudice, la presa in considerazione dell'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato come base per determinare la situazione patrimoniale dell'istante sfugge a qualsiasi censura. Le non meglio comprovate argomentazioni espone dall'istante nel proprio ricorso non sono in alcun modo atte a mettere anche solo in dubbio l'esattezza o l'attendibilità della tassazione fiscale a suo tempo accettata dall'amministrata. Poiché è solitamente sulla base dei dati fiscali che viene determinata la situazione patrimoniale della persona colpita da una sanzione pecuniaria, spettava alla ricorrente comprovare la loro erroneità. In questo contesto, l'istante si è

limitata a contestare i dati fiscali senza però alcun supporto concreto in termini di prove. Come giustamente addotto dal comune convenuto, a favore dell'inoppugnabilità dei dati fiscali depone non solo l'accettazione degli stessi da parte dell'interessata, ma anche l'ingente investimento di circa 1 milione di franchi che l'istante è disposta a sobbarcarsi per quella che vorrebbe essere una semplice casa di vacanza. Per il resto, la contraria allegazione di parte attrice, stando alla quale l'investimento verrebbe più propriamente

sostenuto dalla famiglia della figlia, non trova alcun concreto riscontro negli atti. Ne consegue che la determinazione della situazione di reddito dell'interessata non dà in questa sede adito a critiche.

E. 6

In conclusione il ricorso è parzialmente accolto e la multa viene ridotta a fr. 4'000.--. L'esito della controversia giustifica una ripartizione proporzionale delle spese occasionate dal presente procedimento tra la parte ricorrente, in ragione della metà, e quella convenuta, per l'altra metà. Le ripetibili vengono compensate (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che la multa inflitta a ... viene ridotta a fr. 4'000.--. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 216.-- totale fr. 2'216.-- il cui importo sarà versato per metà da ... e per l'altra metà dal Comune di ..., entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Le ripetibili vengono compensate.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.